



AL SINDACO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ALL'ASSESSORE COMPETENTE

INTERROGAZIONE: APPLICAZIONE DELLA LEGGE “ 194”

Premesso che:

-secondo il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa , l'Italia non ha ancora adottato le misure necessarie per rimediare alle carenze di personale per l'applicazione della legge 194/78,

questo può' comportare notevoli rischi per la salute e il benessere delle donne interessate, il che è contrario al diritto e alla protezione della salute delle donne

-il legislatore nazionale ha appena cambiato le disposizioni in materia di punizione dell'aborto clandestino (d.lgs 8/2016 in materia di depenalizzazioni) prevedendo, all'art 1 del d.lgs che, tra i comportamenti per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda , rientri quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 della legge n° 194 del 1978

tale disposizione ha inasprito l'eventuale multa da pagare portandola da 51 euro ad una cifra compresa tra i 5000 e 10.000 euro; la conseguenza evidente è che le donne esiteranno sia ad andare in ospedale in caso di complicazioni , sia a denunciare chi ha praticato l'operazione al di fuori delle strutture pubbliche

-l'allegato A del decreto n. 152/2014 del Presidente della Regione Lazio relativo alle “Linee di indirizzo regionali per le attività dei consultori familiari” stabilisce che tutti i medici dei consultori, anche gli obiettori, devono rilasciare la certificazione necessaria per chiedere l'interruzione volontaria di gravidanza presso le strutture autorizzate, come previsto dalla legge n.194 del 1978.

Il provvedimento ribadisce che l'obiezione di coscienza: “(...) riguardi l'attività degli operatori impegnati esclusivamente nel trattamento dell'interruzione volontaria di gravidanza. Al riguardo, si sottolinea che il personale operante nel consultorio familiare non è coinvolto direttamente nell'effettuazione di tale pratica, bensì solo in attività di attestazione dello stato di gravidanza e certificazione attestante la richiesta inoltrata dalla donna di effettuare lvg;

-il comma 3 dell'art. 9 della L. 22 maggio 1978, n. 194

“Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza” recita “L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento”

-la recente sentenza della Cassazione Penale, Sez.VI, 27.11.2012 (dep.2.4.2013) ha ribadito i limiti dell'obiezione di coscienza per quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 9 della L. n. 194/1978, in particolare evidenzia che “In sostanza, la legge tutela il diritto di obiezione entro lo stretto limite

delle attività mediche dirette alla interruzione della gravidanza, esaurite le quali il medico obiettore non può opporre alcun rifiuto dal prestare assistenza alle donne”

considerato che :

i dati nazionali sulle interruzioni di gravidanza nel 2014 dicono : che si è scesi per la prima volta sotto i 100.000 con un decremento del 5.1% rispetto al 2013 (fonte Epicentro centro nazionale di epidemiologia , sorveglianza e promozione della salute)

e che il dato del calo progressivo da quando è in vigore la legge, si accompagna ad azioni per sostenere una maternità responsabile , ma si affianca anche un altro dato importante il calo del numero di donne morte per aver abortito

che i dati sulla obiezione di coscienza del personale sanitario sono aumentati a livelli tali da mettere in discussione l'applicazione di una legge dello stato la % dal 2005 è aumentata del 12%, le statistiche odierne parlano di una media del 70% con punte in alcune regioni superiori al 80% : in Molise 93,3% in Basilicata il 90,2% in Sicilia 87,6%

che questa obiezione “ selvaggia” ha conseguenze sia sulla mobilità a cui si costringono le donne nel cercare una struttura pubblica che le accolga , ricordando che l'interruzione di gravidanza è un diritto , ma che è sempre per le donne una scelta dolorosa e sofferta

che rappresenta anche per i medici non obiettori , oggi meno di 1 su 3 ,una situazione lavorativa al limite della praticabilità

che la stampa locale ha riportato la vicenda di una donna che non ha potuto effettuare l'interruzione di gravidanza presso il reparto di ostetricia e ginecologia dell ' ospedale di Pavullo riportando all'attenzione pubblica il dato della disattesa applicazione della legge 194 , da tempo presente presso questo nosocomio

si chiede :

1-se sia previsto che la regione Emilia Romagna faccia sue le linee d'indirizzo regionale per le attività dei consultori familiari secondo l'allegato A del decreto n. 152/2014 del Presidente della Regione Lazio.

2- quale sia la situazione presso l'ospedale di Carpi in termini di personale obiettore e non obiettore e quali siano i tempi di attesa dal momento della redazione del certificato.

3- di sapere in che modo viene applicata negli altri ospedali modenesi la legge 194 e quale è la percentuale di obiezione di coscienza nei singoli ospedali della Provincia di Modena.

4- che tipo di soluzione l'azienda ASL abbia predisposto , per risolvere il cronico problema legato all'obiezione presso l'ospedale di Pavullo, e quali siano le azioni che intende adottare per rafforzare l'intera rete territoriale .

Carpi, 19/04/2016

Mariella Lugli (Partito Democratico)

Comune di Carpi - Protocollo n. 22063/2016 del 21/04/2016

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.